

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V<sup>a</sup> SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

### COMUNICATO UFFICIALE N. 226/CGF

(2011/2012)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 127/CGF – RIUNIONE DEL 10 GENNAIO 2012

#### Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi, Dr. Antonio Patierno, Prof. Cesare San Mauro, Dr. Antonino Tumbiolo, Dr. Salvatore Vecchione – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**2) RICORSO DEL SIG. ULISSE SAVINI (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 12.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, CGS IN RELAZIONE ALL'ART. 16, COMMA 3, REGOLAMENTO AGENTI (NOTA N° 547/1188 PF10-11/AM/MA DEL 21.7.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 27/CDN del 18.10.2011)**

Con provvedimento del 21.7.2011 la Procura Federale deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare: il signor Gomis Lys, calciatore tesserato all'epoca dei fatti in favore della società A.S. Casale Calcio S.r.l., per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. e dell'art. 16, comma 3, Regolamento Agenti Calciatori per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per aver sottoscritto un incarico ad altro Agente di Calciatori in pendenza di validità di altro accordo preesistente con il signor Claudio Sclosa; la società Casale Calcio S.r.l., a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S. per la violazione disciplinare ascritta al suo tesserato; il signor Ulisse Savini, Agente di Calciatori, alla Commissione Disciplinare Nazionale per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 16 comma 3 del Regolamento degli Agenti di Calciatori vigente all'epoca dei fatti.

Come specificato nel deferimento, in data 2.2.2011 il calciatore Gomis conferiva incarico professionale, con validità fino al 1.2.2013, all'Agente di Calciatori Claudio Sclosa, rilasciando in un secondo momento – precisamente in data 15.2.2011 – altro mandato all'Agente di Calciatori Ulisse Savini *ut supra*.

Il signor Lys Gomis e la società A.S. Casale Calcio S.r.l. depositavano istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 C.G.S., sulla quale il Procuratore Federale esprimeva il proprio consenso [pena base per il signor Lys Gomis, sanzione della squalifica di giorni 15, diminuita ai sensi dell'art. 23 C.G.S. a giorni 10; pena base per la società A.S. Casale Calcio S.r.l., sanzione dell'ammenda di € 900,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 C.G.S. a € 600,00].

La Commissione Disciplinare Nazionale (Com. Uff. n. 27/CDN del 18.10.2011) disponeva l'applicazione delle suindicate sanzioni, dichiarando la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti e la sua prosecuzione nei confronti del signor Savini.

All'esito del procedimento, sentite le parti, la Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto il Savini responsabile degli addebiti contestatigli con l'atto di deferimento, gli infliggeva la sanzione dell'ammenda di € 12.000, per avere lo stesso ottenuto dal calciatore Lys Gomis procura a rappresentarlo quando questi aveva in precedenza conferito procura – regolarmente depositata – ad

altro agente e per aver omesso la normale diligenza di accertarsi se il calciatore avesse conferito procura ad altro agente.

Avverso tale decisione proponeva ricorso avanti questa Corte il signor Savini.

Secondo il ricorrente non può ritenersi corrispondente a verità la ricostruzione dei fatti effettuata dalla Procura secondo la quale lo stesso aveva sottoscritto ed accettato il mandato conferitogli dal Gomis nonostante la sussistenza di un precedente e valido mandato conferito dal calciatore ad altro agente, né poteva accogliersi la censura della omissione della normale diligenza circa l'accertamento o meno di procura ad altro agente.

Esaminati gli atti e valutate le richieste di parte, codesta Corte osserva che la ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente non trova oggettivo riscontro nei documenti di causa e, al contempo, ritiene che la condotta del Savini debba essere censurata in misura attenuata essendosi lo stesso premurato di verificare, sia pure in via informale, presso la Commissione Agenti di Calciatori che il Gomis non fosse legato ad altro Agente in ragione di accordi preesistenti.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Ulisse Savini riduce la sanzione inflitta ad € 8.000,00.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

### **3) DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE A. E. TESSERATO IN FAVORE DELLA F.B.C. UNIONE VENEZIA S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL' ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING.**

Con provvedimento del 24.11.2011 l'Ufficio della Procura Antidoping del C.O.N.I., deferiva al competente organo di giustizia federale della F.I.G.C., il calciatore A. E., tesserato, all'epoca dei fatti per la società F.B.C. Unione Venezia, affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, il quale all'esito delle analisi del campione biologico prelevatogli in occasione del controllo antidoping effettuato al termine della gara del Campionato di Serie D - Girone C Pordenone Calcio SSD/Unione Venezia, disputata in data 23.11.2011, era risultato positivo per la presenza di metabolita di tetraidrocannabinolo (in concentrazione superiore alla soglia limite, circa 35 ng/ml+0,4)

Il menzionato atleta non chiedeva l'effettuazione delle controanalisi, e come previsto dalla normativa di settore, con provvedimento dell'11.11.2011 veniva sospeso, con effetto immediato, in via cautelativa, da ogni attività agonistica.

Il calciatore, sentito in sede di indagine, alla presenza del suo difensore, negava l'uso di sostanze stupefacenti, e giustificava la sua positività con il fatto che il venerdì antecedente alla gara aveva partecipato ad una cena di amici dove gli avevano offerto uno spinello.

L'Ufficio di Procura Antidoping nel disporre il deferimento del calciatore A. E. per la violazione della norma di cui all'art. 2.1 del Codice WADA dinanzi a questo organo di giustizia federale, ha chiesto nei suoi confronti ai sensi dell'art. 4,2 Cod. WADA la sospensione dalla attività agonistica per mesi due.

Nella odierna riunione, presente il legale di fiducia dell'incolpato, il rappresentante della Procura Antidoping, ha chiesto nei suoi confronti, conformemente all'atto di deferimento, la sospensione dalla attività agonistica per mesi due.

Osserva la Corte di Giustizia Federale che le risultanze del procedimento giustificano pienamente il deferimento dell'atleta per la violazione della norma di cui all'art.2.1 del Cod. WADA., dal momento che l'A., è incontestabilmente, risultato positivo per la presenza di metabolita di tetraidrocannabinolo, in concentrazione superiore alla soglia limite e che vi è stata ammissione di colpevolezza da parte del calciatore il quale ha riconosciuto di aver fumato il venerdì antecedente alla gara uno spinello.

Sono presenti quindi elementi certi di colpevolezza a carico di A. E. in ordine alla violazione disciplinare contestatagli

Tenuto conto del comportamento processuale del calciatore, conformemente alla richiesta della Procura Antidoping, stimasi adeguata la sanzione della sospensione dalla attività agonistica per mesi due.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. infligge la sanzione della squalifica per mesi 2 a decorrere dalla sospensione cautelare.

#### **4) DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE L. C. TESSERATO IN FAVORE DELL'A.C.D. ASTI CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL' ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING.**

Con provvedimento del 29.11.2011 l'Ufficio della Procura Antidoping del C.O.N.I., deferiva al competente organo di giustizia federale della F.I.G.C., il calciatore L. C., tesserato all'epoca dei fatti in favore della società A.C.D. Asti Calcio, affiliata alla F.I.G.C., il quale all'esito delle analisi del campione biologico prelevatogli in occasione del controllo antidoping effettuato al termine della gara del Campionato di Serie D - Girone A Asti/Albese Calcio, disputata ad Asti in data 30.10.2011, era risultato positivo per la presenza di metabolita di tetraidrocannabinolo, su entrambi i campioni prelevati, in concentrazione superiore alla soglia limite (rispettivamente circa 114 ng/+0,4 e circa 108 ng/ml).

Il menzionato atleta non chiedeva l'effettuazione delle controanalisi, e come previsto dalla normativa di settore veniva sospeso, con effetto immediato, in via cautelare da ogni attività agonistica con provvedimento di questa Corte di Giustizia Federale del 18.11.2011.

Il calciatore, convocato in sede di indagine per essere ascoltato in merito all'addebito disciplinare contestatogli, faceva pervenire a mezzo fax una dichiarazione, con la quale pur negando di essere consumatore abituale di sostanze stupefacenti, ammetteva di aver fatto uso di cannabis nel corso di una festa del fine settimana antecedente la gara del 30.11.2011.

All'esito della istruttoria, l'Ufficio di Procura Antidoping nel disporre il deferimento del calciatore L. C. per la violazione della norma di cui all'art. 2.1 delle norme sportive antidoping attuative del Codice WADA, ha chiesto ai sensi dell'art. 4.2 stesso codice la sospensione dalla attività agonistica per mesi tre.

Nell'odierna riunione il rappresentante della Procura Antidoping ha chiesto nei confronti dell'incolpato, conformemente all'atto di deferimento, la sospensione dalla attività agonistica per mesi tre.

Osserva la Corte di Giustizia Federale che le risultanze del procedimento giustificano pienamente il deferimento poiché nella fattispecie sono presenti elementi certi di colpevolezza del C. in ordine alla violazione contestata di cui all'art. 2.1 delle Norme Sportive Antidoping attuative del codice WADA, posto che l'incolpato è risultato positivo per la presenza di metabolita di tetraidrocannabinolo in concentrazione, notevolmente superiore, alla soglia limite, e che vi è stata ammissione di colpevolezza da parte dello stesso calciatore, che ha riconosciuto di aver fatto uso di cannabis.

Tenuto conto del comportamento processuale dell'incolpato, conformemente alla richiesta della Procura Antidoping, stimasi sanzione adeguata la sospensione dalla attività agonistica per mesi tre.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. infligge la sanzione della squalifica per mesi 3 a decorrere dalla sospensione cautelare.

#### **5) RICORSO DELL'A.C.D. BIBBIENA AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DEL "PREMIO ALLA CARRIERA" EX ART. 99 BIS N.O.I.F. EMESSA DALL'UFFICIO DEL LAVORO E PREMI F.I.G.C. IN FAVORE DELLA RECLAMANTE, IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE EMANUELE GIACCHERINI (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 07/D del 15.9.2011)**

Con ricorso in data 25.11.2011, la A.C.D. Bibbiena ha impugnato dinanzi a questa Corte la delibera di cui al Com. Uff. n. 7/D del 15.9.2011 con la quale la Commissione Vertenze Economiche

ha rigettato il reclamo proposto dalla stessa A.C.D. Bibbiena avverso la certificazione dell'Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C. relativa al premio alla carriera ad essa dovuto con riferimento al calciatore Giaccherini Emanuele.

Merita subito segnalare che, con la medesima delibera, la C.V.E. ha altresì rigettato l'ulteriore e riunito reclamo presentato dall'A.C. Cesena ai fini della decurtazione dal premio alla carriera liquidato dall'Ufficio Lavoro e Premi dell'importo di € 5.164,57 precedentemente pagato alla Bibbiena. Nessuna impugnazione risulta tuttavia proposta dinanzi a questa Corte da parte dell'A.C. Cesena.

Lamenta la ricorrente A.C.D. Bibbiena che la C.V.E., così come l'Ufficio Lavoro e Premi, avrebbero erroneamente quantificato in € 54.000,00 con riferimento alle sole Stagioni Sportive 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 il premio alla carriera dovuto dall'A.C. Cesena in relazione al debutto in Serie A del citato calciatore, avvenuto in data 28.8.2010 nel corso della gara Roma/Cesena, non ammettendo a riconoscimento, ai fini della corretta quantificazione del predetto premio, anche le Stagioni Sportive 1997/1998 e 1998/1999, per le quali altresì il calciatore sarebbe stato tesserato per la stessa Bibbiena (all'epoca Associazione Casentino Calcio) ed avrebbe offerto valida documentazione probatoria, tra cui dichiarazione sostitutiva di atto notorio del calciatore, idonea a dimostrare detto tesseramento anche per le stagioni in contestazione 1997/1998 e 1998/1999, in difetto della documentazione ufficiale pacificamente non disponibile, secondo quanto previsto dalla Circolare L.N.D. n. 7/2007.

Resiste al ricorso l'A.C. Cesena, rassegnando memoria in data 5.12.2011, con la quale ribadisce la correttezza della decisione impugnata della C.V.E., deduce l'inammissibilità della ulteriore produzione documentale offerta in questa sede dalla A.C.D. Bibbiena e chiede conseguentemente respingersi il reclamo e, in via subordinata ed in caso di suo accoglimento, operarsi la decurtazione dell'importo € 5.164,57 già pagato.

Il reclamo dell'A.C.D. Bibbiena è fondato e merita, ad avviso di questa Corte, accoglimento, dal momento che risulta dalla stessa assolto, in termini da ritenersi sufficienti avuto riguardo alle circostanze date, l'onere di provare il tesseramento del calciatore Giaccherini anche per le stagioni 1997/1998 e 1998/1999.

In particolare, merita giusta considerazione, ai fini che qui interessano, la *Dichiarazione personale sostitutiva dell'atto di notorietà* resa in data 15.11.2010, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/00, dal calciatore Giaccherini, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace da parte del pubblico ufficiale incaricato. Il Giaccherini ha invero dichiarato, ai fini specifici della corresponsione all'A.C.D. Bibbiena del premio alla carriera, di essere stato tesserato con l'Associazione Casentino Calcio (la cui denominazione è poi stata modificata, prima, in Associazione Calcio Bibbiena 2000 e, poi, in quella attuale) nella Stagione Sportiva 1997/1998 e 1998/1999, assumendosi le responsabilità di legge.

Ritiene questa Corte particolarmente significativa detta dichiarazione in quanto resa dal calciatore, nonostante le conseguenze economiche negative da essa discendenti per l'A.C. Cesena, al momento in cui lo stesso risultava tesserato proprio per l'A.C. Cesena, società che lo ha fatto esordire in Serie A e presso la quale il Giaccherini peraltro è in forze sin dalla Stagione Sportiva 2002/2003.

Detta dichiarazione, la cui sottoscrizione come detto è stata debitamente autenticata, è poi confortata *ab origine* da altra documentazione prodotta dal Bibbiena - ed arricchitasi anche in questa sede di ulteriori documenti, dai quali può tuttavia prescindere - che, pur avendo efficacia indiziaria, consente di far ritenere sussistenti nella fattispecie plurimi e convergenti elementi di prova in ordine al tesseramento del Giaccherini presso la Associazione reclamante anche per le Stagioni Sportive 1997/1998 e 1998/1999.

Né, per converso, appare condivisibile la motivazione addotta dalla decisione impugnata per escludere che la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio sottoscritta dal Giaccherini possa essere sufficiente ai fini che qui interessano, posto che la prospettata fallacità del ricordo del dichiarante costituisce nella fattispecie ipotesi del tutto astratta in difetto di elementi che possano far ritenere obiettivamente il contrario.

La domanda subordinata dell'A.C. Cesena di riduzione dell'importo richiesto dall'A.C.D. Bibbiena è infine inammissibile, non risultando dalla stessa proposto appello avverso la stessa decisione della C.V.E. impugnata dal Bibbiena che detta domanda dell'A.C. Cesena ha rigettato.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C.D. Bibbiena di Bibbiena (Arezzo), in riforma della delibera impugnata, determina in € 36.000,00 il premio alla carriera da corrispondersi dall'A.C. Cesena in favore della società A.C.D. Bibbiena.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

**6) RICORSO DEL SIG. URBINELLI FULVIO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALC. URBINELLI WILLIAM IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MARIGNANO CALCIO** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 11/D del 22.11.2011)

Con atto in data 17.12.2011 il signor Fulvio Urbinelli proponeva reclamo avverso la decisione di inammissibilità resa dalla Commissione Tesseramenti di cui al Com. Uff. 11/D in data 22.11.2011, comunicatogli in data 1.12.2011.

Assumeva l'erroneità della decisione, che trovava il suo presupposto nella diversa data di spedizione del reclamo all'Organo di Giustizia Sportiva (3.9.2011) ed alla parte (13.11.2011), mentre il reclamo sarebbe stato spedito in pari data (13.9.2011) ad entrambi, come documentato dalle ricevute postali allegate.

Controparte non ha notificato il proposto reclamo alla società San Giovanni in Marignano violando in tal maniera insanabilmente il principio del contraddittorio.

La circostanza rende il reclamo inammissibile, precludendo l'esame del merito.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Fulvio Urbinelli e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

-----

**Publicato in Roma il 18 aprile 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete